

All'interno della polizza All In One sottoscritta tra ASSIMOCO S.p.A. e la Banca vi è una copertura inerente al contenuto delle cassette di sicurezza o colli chiusi dei clienti le cui condizioni sono qui di seguito riportate.

Si tiene a precisare che nel presente estratto vi possono essere degli articoli senza parte o la totalità del testo in quanto sono di competenza esclusiva della Banca.

ESTRATTO DELLE GARANZIE (ed. 2023)

Glossario

Accesso fisico al sistema di elaborazione

possibilità, da parte di una persona, di accedere ai locali contenenti uno o più componenti del sistema di elaborazione.

Area self

Parte dello stabilimento, accessibile dalla clientela anche in orario di chiusura dell'operatività dello stabilimento stesso, ove la clientela può compiere operazioni di prelievo o versamento o altre utilizzando ATM, Cassa continua ed altre apparecchiature messe a disposizione dalla Banca.

Arredamento ed attrezzature

mobilio, cancelleria, insegne, oggetti d'arte (quadri d'autore - affreschi - mosaici - statue - raccolte e/o collezioni d'antichità o numismatica o filateliche - tappeti - arazzi e singoli oggetti antichi o di particolare pregio e valore artistico) del valore singolo non superiore a € 15.000,00, mezzi di custodia dei valori ubicati negli stabilimenti assicurati (escluso il contenuto), macchine per scrivere, per calcolare, per fotocopiare, bilance anche elettroniche, fatturatrici, affrancatrici, telefoni, terminali P.O.S., registratori di cassa, registri, archivi, impianti e macchine per sollevamento, trasporto, peso e misura, scorte relative ad impianti e macchine, bussole di ingresso dotate o meno di metal detector, nonché tutte le attrezzature, macchine ed apparecchi elettrocontabili ed elettronici impiegati per l'attività dell'Assicurato e impianti non indicati sotto la denominazione di "fabbricato". Sono inoltre compresi gli effetti personali dell'Assicurato e/o di suoi dipendenti e collaboratori purché posti negli stabilimenti, esclusi gli automezzi e le apparecchiature elettroniche nei soli centri di elaborazione dati.

Il tutto anche se di proprietà di terzi.

Omissis.

Assicurato

il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Atti di terrorismo

qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la sua popolazione o una parte di essa.

Autenticazione elettronica

tecnologie che generano elettronicamente firme manoscritte, numeri PIN virtuali, firme digitali, chiavi crittografiche pubbliche, "smart card" o altri sistemi tecnologici o cifrati.

Banca

La contraente della polizza

CASH-IN CASH-OUT (Teller Cash Recycler)

Omissis.

Cassa Self Assistita (in breve CSA)

Omissis.

Centri servizi

aziende che, in virtù di un contratto scritto, forniscono servizi di elaborazione automatica di dati.

Clients

sono clienti le controparti contrattuali della Banca, cui essa fornisce servizi Bancari.

Contraente

il soggetto che stipula l'assicurazione.

Corrispondente

cliente dell'Assicurato, Istituto di Credito, Stanza Automatica di Compensazione, Centro Servizi di elaborazione dati.

Cose

sia gli oggetti materiali sia gli animali.

Costi di Difesa

Omissis

Dati

informazioni registrate sui supporti fisici di memorizzazione (memorie) usate dal sistema di elaborazione.

Distributori automatici di valori – ATM - (Automatic Teller Machine)

Omissis

Distruzione e danneggiamento

distruzione e danneggiamento sono una alterazione dannosa della sostanza della cosa.

Non si ha distruzione o danneggiamento nella misura in cui:

- si tratti di un mero cattivo funzionamento di un impianto di elaborazione dati, di software o microprocessori installati e altre apparecchiature elettroniche, sopravvenuto senza influenza esterna. In particolare si ha un malfunzionamento in questo senso quando l'impianto di elaborazione dati, il software o i microprocessori installati e le apparecchiature elettroniche non funzionano, producono risultati errati o i dati non sono disponibili;
- si manifesta un difetto presente all'origine;
- ci sono alterazioni inessenziali che non pregiudicano il valore d'uso per le cose assicurate destinate ad uso interno aziendale;
- vi siano errori di progettazione, difetti latenti, usura, rottura, deterioramento.

Ente esterno - Società partecipata

ogni altra persona giuridica e/o organizzazione anche senza fini di lucro, presso la quale gli Assicurati di cui alla Copertura A) ricoprono cariche e/o incarichi su designazione della Contraente e/o delle Società Controllate o con il preventivo assenso delle stesse, sempreché risultino indicate nella Proposta/Questionario.

Esplosione

sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

Eventi socio-politici

Si intendono tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, o di sabotaggio, atti vandalici o dolosi.

Fabbricati

Omissis.

Fenomeno elettrico

Sono manifestazioni di fenomeno elettrico:

- corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;
- variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto;
- sovratensione: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto od immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;
- arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.

Furto

l'impossessarsi di beni e valori altrui, sottraendoli a chi li detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Impianto fotovoltaico

sistema di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare tramite l'effetto fotovoltaico, fissato su appositi sostegni, collaudato e connesso o meno alla rete di distribuzione elettrica: esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, uno o più convertitori della corrente continua in corrente alternata (inverter) apparecchiature di controllo e rilevamento, supporto, staffe e altri componenti minori.

Implosione

un'implosione è un'improvvisa distruzione di un corpo cavo a causa di sovrappressione esterna in seguito a una depressione interna.

Incendio

combustione con fiamma che può autoestendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

Incombustibilità

Omissis

Indennizzo

la somma dovuta da Assimoco in caso di sinistro.

Infiammabili

Omissis.

Inquinamento

Omissis.

Internet banking

servizio Bancario che consente al Cliente di effettuare, tramite un browser e la rete internet, operazioni di consultazione e di disposizione, sui rapporti che intrattiene presso la Banca.

Internet

Omissis

Lastre:

Omissis

Merci

Omissis

Negoziazione di comodo (kiting o kite flying)

Omissis

Ordine Scritto

direttiva, disposizione tracciata su carta o altra superficie idonea data dal titolare di un diritto.

Perdite Patrimoniali

il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o danneggiamenti a cose.

Persone di fiducia

Sono persone di fiducia tutte le persone che:

- si trovano con la Banca in un rapporto di lavoro subordinato anche se temporaneo, compresi gli apprendisti, borsisti, corsisti e gli stagisti;
 - gli studenti-ospiti;
 - i dipendenti di imprese terze (somministratori) che svolgono la propria attività nell'interesse della Banca e sotto la sua direzione e controllo;
 - i lavoratori con rapporto di lavoro a progetto;
 - i lavoratori interinali;
 - i consulenti esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dalla Banca con specifico mandato;
 - le guardie giurate addette alla sorveglianza degli stabilimenti e del loro contenuto;
 - i dipendenti di imprese terze, addetti alla pulizia degli stabilimenti e quelli addetti alla manutenzione dei fabbricati e dei relativi impianti ove sono ubicati gli stabilimenti stessi, che prestano servizi per la Banca anche in via temporanea.
- I Promotori Finanziari che non hanno un rapporto di lavoro subordinato con la Banca non sono da considerarsi "persone di fiducia".

4

Polizza

il documento che prova l'assicurazione.

Premio

la somma dovuta ad Assimoco.

Programmi del sistema di elaborazione

metodi e procedure espressi in opportuno linguaggio di programmazione che interagiscono con i dati.

Proposta/Questionario

Omissis.

Rapina

l'impossessarsi della cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia.

Rischio d'impresa

Omissis

Scambio incrociato (cross-firing)

Omissis

Scoperto e Franchigia

l'importo per ogni sinistro che resta sempre a carico esclusivo dell'Assicurato.

Scoppio

repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.

Sinistro

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Sistema di comunicazione

Omissis

Sistema di elaborazione

Omissis.

Sistemi di elaborazione della Banca

Omissis.

Società

Il termine (utilizzato nella forma sia al singolare che al plurale) indica le Compagnie assicurative Assimoco e R+V Allgemeine Versicherung AG che, in coassicurazione, assumono i rischi coperti dal presente contratto.

Società Collegata

Omissis.

Società Controllata

Omissis.

Sostanza Inquinante

Omissis.

Spese di Pubblicità

Omissis.

Supporti fisici per la memorizzazione dei dati

Omissis.

Terzi

sono terzi tutte i soggetti che non sono persone di fiducia.

Tempesta

per tempesta si intende un movimento dell'aria per cause meteorologiche, con venti di forza almeno pari a 8 nella scala Beaufort.

Terminali

telescriventi, telestampanti, videoterminali, od altri tipi di apparecchiature collegate con il sistema di elaborazione.

Terremoto

Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si precisa che le scosse registrate

nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro", purché avvenuti nel periodo di assicurazione.

Tetto - Copertura – Solai

Omissis.

Valore assicurato

la determinazione dei danni viene eseguita secondo le seguenti norme:

A. Per i danni che riguardino i valori:

a) per i **titoli, fondi o divise estere** il valore dell'indennizzo sarà quello risultante dal listino di chiusura del giorno della scoperta del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore verrà fissato d'accordo tra le Parti, secondo le quotazioni alla Borsa Valori di Milano.

Se i titoli non sono quotati alla Borsa Valori di Milano si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella Borsa ove i titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo che verrà loro attribuito dal Sindacato di Borsa di Milano.

E' inteso tuttavia che se l'Assicurato volesse rimpiazzare tali titoli, fondi o divise estere col benessere della Società o dei suoi legali, il valore di cui sopra sarà quello del costo di tale sostituzione.

L'assicurazione dei titoli per i quali è ammessa per legge la procedura di ammortamento, salvo buon fine della stessa e ferma l'obbligatorietà di questa, è prestata solamente per le spese relative alla procedura stessa.

b) per gli **effetti cambiari**, ferma ogni altra condizione contrattuale, rimane stabilito che:

1) l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;

2) il loro valore è dato dalla somma da essi portata;

3) la Società indennizzerà l'importo per essi liquidato dopo le rispettive scadenze e, comunque, a procedura d'ammortamento conclusa, salvo il buon fine della stessa e ferma la sua obbligatorietà. In tal caso la Società rimborserà solamente le spese relative a detta procedura;

c) per gli **assegni turistici e traveller's chèques**:

1) il danno conseguente alla perdita di assegni turistici sarà indennizzato soltanto dopo il loro incasso; nessun indennizzo spetterà all'Assicurato qualora l'incasso di tali titoli venga effettuato dopo 12 mesi dalla data del sinistro. L'indennizzo sarà limitato per ciascun assegno alla somma per la quale venne emesso e non potrà eccedere, nel caso di assegni per cui è obbligo non superare l'ammontare massimo indicato sul titolo, il valore di emissione consentito dal taglio dell'assegno stesso;

2) il danno conseguente alla perdita di traveller's chèques invenduti affidati alla custodia dell'Assicurato con mandato di vendita sarà indennizzabile soltanto quando essi siano successivamente incassati; nessun indennizzo spetterà all'Assicurato qualora l'incasso di tali titoli venga effettuato dopo 12 mesi dalla data del sinistro.

L'indennizzo sarà limitato per ciascun traveller's chèque alla somma per la quale venne emesso, fermo restando che l'importo massimo indennizzabile sarà pari al valore di emissione consentito dal taglio del titolo stesso.

In caso di sinistro l'Assicurato deve provvedere appena a conoscenza del sinistro stesso, al fermo immediato dei titoli perduti e, se esercitabile, all'espletamento della procedura di ammortamento.

d) per i **valori di proprietà di terzi rinchiusi in cassette di sicurezza od in colli chiusi**, custoditi sotto forma di "deposito chiuso", si convengono i criteri, qui di seguito riportati, per quanto attiene la dimostrazione nei confronti della Società e dell'Assicurato della esistenza, della qualità e del valore degli stessi ed in proposito si stabilisce che:

1) la dimostrazione dell'esistenza dei valori non riguarda la materiale presenza degli stessi nella cassetta di sicurezza o deposito chiuso ma è diretta unicamente a provare che l'interessato aveva realmente posseduto le cose rubate, danneggiate o distrutte.

Tale dimostrazione potrà essere fornita in modo diretto od indiretto a mezzo di testimonianze sull'acquisto o sulla successiva detenzione od in qualsiasi altro modo compatibilmente con la natura del valore sottratto, distrutto o danneggiato;

2) la dimostrazione della qualità e del valore del contenuto della cassetta di sicurezza o del deposito chiuso è diretta a stabilirne il valore oggettivo, individuabile nel valore di mercato, ovunque rilevabile, esclusa ogni valutazione affettiva. A tale fine ci si potrà avvalere di valutazioni, effettuate anche nel passato, rivalutandole ai prezzi correnti secondo le caratteristiche intrinseche di quanto rubato, danneggiato o distrutto.

Per la valutazione del danno si conviene che saranno tenute in considerazione le fatture o qualsiasi altro mezzo compatibile con la natura del valore rubato, distrutto o danneggiato.

In caso di mancata prova circa la qualità del valore si conviene di far riferimento a valori della stessa natura, genere e specie di qualità a livello medio;

3) per gli accertamenti del caso, in mancanza dei presupposti di cui ai precedenti punti 1) e 2) verranno considerate anche le semplici presunzioni suffragate da parere fornito dall'Assicurato limitatamente a quanto deducibile dalla propria contabilità o dalla documentazione a sue mani.

Tale parere dovrà essere autorizzato in forma scritta dal titolare della cassetta di sicurezza o deposito chiuso;

4) per quanto attiene alle dichiarazioni od alle prove esibite dall'interessato la Società si riserva ogni facoltà di verifica stabilendo fin d'ora che, per quanto riguarda l'esistenza dei valori, l'onere della prova contraria sarà a carico della Società stessa convenendosi la buona fede del dichiarante in base all'inventario redatto secondo il seguente punto 5) e successivamente - per i soli valori distrutti, sottratti o danneggiati - in base alla denuncia formale all'Autorità competente eseguita a cura del titolare della cassetta o deposito chiuso.

In merito alla qualità ed alla valutazione dei valori si conviene che in caso di mancato accordo valga quanto previsto dall'Art. 1.10 della sezione II in tema di nomina e compiti dei Periti;

5) in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, qualora il depositante riscontri lesioni dell'integrità esteriore dell'involucro del plico chiuso od alle chiusure della cassetta, si dovrà, prima di procedere alla apertura od alla ricognizione in contraddittorio, provvedere alla dichiarazione del contenuto della cassetta o del deposito chiuso, fornendo il dettaglio dei valori ed i chiarimenti atti a consentire di individuare senza incertezza eventuali valori non danneggiati, non distrutti o comunque rintracciati. Risultando poi dalle successive verifiche la effettiva sottrazione, distruzione o danneggiamento dei valori, dovrà essere presentata formale denuncia da parte del danneggiato all'Autorità competente;

e) per la **perdita dei diritti di sottoscrizione**: nella determinazione del danno indennizzabile a termini di polizza, sarà conteggiato il danno derivante all'Assicurato dalla perdita dei diritti di sottoscrizione, di conversione, di rimborso o di prelievo derivante da smarrimento o perdita di valori. L'indennizzo del danno sarà stabilito prendendo per base il valore che i diritti avevano immediatamente prima della loro scadenza.

Nel caso non esista un valore di mercato lo stesso verrà determinato con accordo fra le Parti oppure dal Sindacato di Borsa di Milano;

f) per i **valori in cassa continua**: a completamento di quanto precedentemente previsto si conviene che per i valori contenuti in un impianto di cassa continua, in caso di sinistro, tra i documenti per la dimostrazione e la quantificazione del danno, saranno ammesse anche le copie delle distinte di versamento dell'utente ancorché non vidimate dall'Assicurato;

g) per **tutti gli altri valori** l'indennizzo è rappresentato dal loro valore al momento del sinistro;

B. Per i **danni che riguardino arredamento, attrezzature e supporti fisici per la memorizzazione dei dati**: premesso che per "**valore a nuovo**" s'intende convenzionalmente il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali, le Parti convengono che:

1) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:

a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse; l'ammontare del danno è quindi dato dalla differenza tra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che di esse resta dopo il sinistro stesso, escluso qualsiasi valore affettivo o di collezione;

b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";

2) in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;

3) agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun ente di cui alle definizioni "Arredamento" e "Attrezzature", un importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui al punto 1) a) che precede;

4) il pagamento del supplemento di indennizzo sarà eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere delle cose colpite dal sinistro, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Per i sinistri che dovessero riguardare i libri contabili, i supporti fisici per la memorizzazione dei dati, gli archivi e le altre registrazioni usati dall'Assicurato per lo svolgimento delle proprie operazioni, la Società sarà obbligata ai sensi di questa polizza soltanto se tali libri, supporti o registrazioni saranno stati riprodotti ed in tale caso per un costo non superiore a quello dei libri in bianco, delle pagine in bianco o di altro materiale con l'aggiunta del costo del lavoro, per la trascrizione e la copia dei dati in possesso dell'Assicurato, per permettere la ricostruzione dei detti libri, dei supporti e delle altre registrazioni.

Clausola adeguamento tecnologico

Per quanto riguarda le apparecchiature elettriche ed elettroniche si conviene che sarà compreso il costo per adeguamento tecnologico dei beni danneggiati da eventi indennizzabili a termine di polizza. Qualora la riparazione non sia economicamente conveniente e nel contempo non sia possibile indennizzare il valore a nuovo al momento del sinistro delle apparecchiature danneggiate in quanto tali beni non siano più in commercio e/o in produzione, si prenderà in considerazione il costo base di rimpiazzo (entry level) dell'apparecchiatura che si desume dal listino prezzi della medesima azienda produttrice, ovvero il costo di rimpiazzo base (entry level) per apparecchiatura analoga o corrispondente di altra marca in commercio al momento del sinistro qualora la marca originaria non sia più disponibile sul mercato.

C) Per i danni che riguardino i fabbricati:

Omissis.

Valore corrente

il valore corrente è il valore a nuovo meno la riduzione di valore per invecchiamento e usura.

Valori

denaro (ad esempio: valuta in banconote, moneta), libretti di risparmio, monete d'oro, medaglie auree, lingotti, metalli preziosi, gemme, pietre preziose e semipreziose, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiari, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo od al portatore, polizze di carico, ricevute di deposito, carte di credito o di debito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro, di beni immobili o mobili od interessi ad essi relativi e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore o una prestazione (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, biglietti auto filoviari, ferroviari e simili), il tutto sia di proprietà dell'Assicurato che di Terzi e del quale l'Assicurato stesso sia in possesso.

Sezione VI – punto 2 –

Distruzione, danneggiamento, contenuto delle cassette di sicurezza locate a terzi, colli chiusi di terzi, cose di clienti o suoi incaricati ed ospiti

2.1 Oggetto dell'assicurazione

Sono assicurati, i danni alle cose ai sensi del punto 2.2 nel rispettivo luogo di operatività dell'assicurazione (2.6) per distruzione, danneggiamento, furto, rapina e scippo.

2.2 Cose assicurate e non assicurate

Sono assicurati :

- a) valori in possesso di clienti o suoi incaricati;
- b) contenuti delle cassette di sicurezza locate a terzi e colli chiusi di terzi;

c) cose di clienti e ospiti.

2.3 Costi assicurati e non assicurati

In caso di sinistro ASSIMOCO risarcisce i costi di cui alla Sezione II punto 1.4 e Sezione III punto 1.4 che di seguito si riportano:

Sezione II – punto 1.4 Spese assicurate

1.4.1 Sono oggetto di copertura assicurativa le seguenti spese che si rendono necessarie a seguito di un sinistro:

1 Spese per la minimizzazione dei danni

a) spese sostenute per attività di messa in sicurezza, trasferimento o trasporto verso altra destinazione nonché finalizzate all'accertamento del danno da parte di terzi;

b) donazioni volontarie di congruo ammontare, il cui importo verrà concordato con Assimoco, corrisposte a titolo di riconoscimento per l'impegno profuso nel minimizzare il danno a persone che hanno prestato soccorso.

2 Spese di sgombero, trasporto, demolizione e smaltimento

Omissis.

3 Spese di movimentazione e protezione

Omissis.

4 Spese per la riparazione di danni arrecati ai locali in cui la Banca esercita la propria attività, compresa quella afferente fini sociali, culturali ed educativi.

Omissis.

4 Bis - Spese per la riparazione di danni subiti da terzi a seguito di Furto-Rapina-Estorsione, anche se solo tentati nei confronti della Banca.

Omissis.

5 Esborsi conseguenti allo smarrimento di una chiave, badge o tessere elettroniche per l'apertura di porte.

Omissis.

6 Spese di ripristino e rifacimento.

Esborsi per il ripristino o il rifacimento di:

a) pratiche, libri contabili, schedari, disegni;

b) dati;

c) atti quali obbligazioni fondiari, titoli ipotecari, titoli di debito perpetuo e libretti di circolazione auto contenuti all'interno di pratiche di credito.

7 Maggiori spese documentate

Omissis.

8 Lucro cessante per impianti fotovoltaici.

Omissis

9 Spese di gestione

Omissis.

10 Spese per interventi a tutela della circolazione

Omissis.

11 Provvedimenti d'urgenza

Omissis.

Sezione III – punto 1.4 Spese assicurate e spese non assicurate

1.4.1 Sono assicurate le spese ai sensi della Sezione II - Furto, rapina ed estorsione art 1.4 (fatta eccezione per il punto 1.4.1.4) che si rendono necessarie a seguito di un sinistro

Sono inoltre assicurate:

1 Spese per la ricoltivazione di aree destinate a giardino e spese per lo sgombero di piante

Omissis

2 Spese per il maggior utilizzo di acqua condotta

Omissis

3 Intasamenti

Omissis

1.4.2 Spese di ricerca e di riparazione per danni da acqua condotta

Omissis

1.4.3 Non sono oggetto di copertura assicurativa le spese:

1 legate a prestazioni erogate nell'interesse pubblico dai vigili del fuoco o da altri soggetti tenuti a prestare soccorso;

2 incontrate per la rimozione di inquinamenti presenti nel suolo qualora detti inquinamenti

Omissis

3 sostenute per la correzione di dati erroneamente digitati o trasferiti;

4 che insorgono per la risoluzione di errori all'interno di programmi.

2.4 Esclusioni

Per quanto riguarda le esclusioni si applicano quelle previste alla Sez. III punto 1.5 che di seguito si riportano:

Sezione III – punto 1.5 Danni non assicurati o solo parzialmente assicurati

Non sono assicurati, indipendentemente dalle cause concomitanti:

1.5.1 I danni e le perdite che siano conseguenza diretta od indiretta di uso di carte di credito, di debito, di accesso, di identificazione o di altro tipo che permettano:

1. di ottenere un credito;
 2. di accedere a congegni meccanici automatizzati che, per conto della Banca, distribuiscano denaro, accettino depositi, incassino assegni, cambiali od altri simili documenti scritti o concedano prestiti a mezzo di carte di credito;
 3. di accedere ai terminali di punti di vendita, ai terminali di comunicazione tra il Cliente e la Banca o ad altri simili terminali di sistemi per il trasferimento elettronico di fondi;
- quando tali carte siano state o sembrino essere state emesse dalla Banca che da Terzi;

1.5.2 i danni verificatisi in occasione di:

- maremoto, eruzioni vulcaniche, bradisismo;
- mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
- trasporto e/o movimentazione, al di fuori dell'area di pertinenza aziendale, delle cose assicurate; salvo che la Banca provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;

1.5.3 i danni:

- di furto, frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, rapina, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo e loro tentativi;
- da crolli, assestamenti, dilatazioni o restringimenti a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi;
- da guasti o rotture meccanici, anormale funzionamento, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi;
- da danni verificatisi durante riparazioni, collaudi, prove, modifiche costruttive sia degli impianti che dei locali;
- subiti da vetrate, manufatti in plastica, lucernari in genere a meno che non derivino da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti a seguito di evento non espressamente escluso;
- da deterioramento, logorio, usura, incrostazione, ossidazione, corrosione, contaminazione, inquinamento e/o contaminazione ambientale, deperimento, stillicidio, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione;
- da errata manovra; sono invece assicurati i danni causati agli enti assicurati e dovuti ad urto di veicoli stradali non appartenenti al Contraente/Assicurato in transito sulla via pubblica o privata, esclusa l'area aziendale;
- da lavorazione, stoccaggio, conservazione e impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente su prestazioni, qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione, vizio di prodotto;

sempreché non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso Assimoco sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;

1.5.4 i danni causati da o dovuti a:

- interruzioni o alterazione di processi di lavorazione che danneggino le merci a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi;
- umidità, brina e condensa, siccità, animali o vegetali in genere;
- sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, purchè tale sospensione e/o interruzione non sia stata provocata da evento, non altrimenti escluso, che abbia colpito le cose assicurate;
- ordinanze di autorità o di leggi che regolino la conduzione, costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati, macchinari ed impianti. Resta comunque operativo, a parziale deroga della presente esclusione, quanto previsto alla sez. Il punto 1.4.1.7 lettera b);
- difetti noti alla Banca, suoi amministratori e dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza;
- eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- errori di progettazione o calcolo;
- mancata e/o anormale manutenzione, montaggio o smontaggio di impianti o costruzione o demolizione di fabbricati;
- Uso e abuso di Internet o sistemi similari;
- Qualsiasi trasmissione elettronica di dati o altre informazioni;
- Qualsiasi virus informatico, "worm", "logic bomb", "Cavallo di Troia" o problemi similari;
- Uso o abuso di qualsiasi indirizzo Internet, siti Web o sistemi similari;
- Qualsiasi dato o altre informazioni situati su siti Web o sistemi similari;

- Qualsiasi perdita di dati o danni a software;
- Il funzionamento o disfunzione di Internet o sistemi simili, o di qualsiasi indirizzo Internet, sito Web o sistemi simili;
- Qualsiasi violazione, intenzionale o no, di qualsiasi diritto d'autore (incluso ma non limitato a marchi registrati, diritti d'autore o brevetti)

semprech  non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso Assimoco sar  obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;

- dolo della Banca, dei rappresentanti legali, degli amministratori;
- mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, conservazione in atmosfera controllata, riscaldamento e/o climatizzazione subiti dalle merci, fuoriuscita del fluido frigorigeno;
- cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialit  delle cose assicurate.

1.5.5 Delimitazioni di garanzia

1. *Relativamente ai danni materiali direttamente causati da grandine, pioggia, vento o cose da esso trasportate si intendono escluse le seguenti cose:*

Omissis.

I danni materiali direttamente causati da pioggia, grandine e neve, alle cose assicurate all'interno dei fabbricati, si intendono esclusi qualora pioggia, grandine e neve non siano penetrati in detti fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici, tale da essere riscontrata su una pluralit  di enti assicurati e non.

Relativamente ai danni diretti e materiali avvenuti a seguito di occupazione delle aree di pertinenza aziendale in cui si trovano le cose assicurate, qualora la stessa si protrasse per oltre dieci giorni consecutivi, Assimoco non indennizzer  le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

2. *Relativamente ai danni diretti e materiali avvenuti a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, o di sabotaggio, atti vandalici o dolosi, Assimoco non indennizzer  i danni da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre.*
3. *Relativamente ai danni direttamente causati da inondazioni, alluvioni, allagamenti, Assimoco non indennizzer  i danni alle merci:*
 - *la cui base sia posta ad altezza inferiore a cm 12 dal pavimento;*
 - *poste in locali interrati o seminterrati;*
 - *causati da traboccamento e rigurgito di fognature, salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'inondazione o alluvione.*
4. *Relativamente ai danni materiali direttamente causati da sovraccarico di neve, Assimoco non indennizzer  i danni a fabbricati, strutture o serbatoi (e loro contenuto) non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve.*
5. *Relativamente ai danni da gelo, sono esclusi quelli avvenuti oltre le 48 ore dalla sospensione dell'attivit  lavorativa e/o della produzione e distribuzione di energia termica o elettrica.*
6. *Relativamente alle Apparecchiature Elettroniche non sono indennizzabili i costi per la ricostruzione degli archivi su "Supporti Dati", restando limitato l'indennizzo al solo costo del supporto materiale.*

2.5 Entit  della prestazione

ASSIMOCO risarcisce fino alla somma contrattualmente concordata:

- 1) i costi di cui al 2.3.;

- 2) In caso di rapina di contanti nel luogo assicurato ai sensi di 2.6.4 il risarcimento è inoltre limitato all'importo sottratto o consegnato;
- 3) Se una cosa persa viene ritrovata, l'importo vale quanto disposto nella Sez. II punto 1.11.

2.6 Luogo assicurato

Sussiste copertura assicurativa per i seguenti luoghi assicurati:

- 1 in caso di distruzione, danneggiamento, furto, rapina e scippo di cose assicurate ai sensi di 2.2 c) l'immobile in cui si trovano i locali commerciali della Banca (immobile assicurato);
- 2 in caso di distruzione, danneggiamento, furto rapina e scippo del contenuto di cassette di sicurezza locate a terzi e colli chiusi di terzi l'immobile in cui si trovano i locali commerciali della Banca (immobile assicurato);
- 3 per i danni da rapina e scippo durante l'orario di apertura i locali commerciali della Banca e al di fuori di essi i parcheggi e zone messe a disposizione dalla Banca;
- 4 per i danni da rapina scippo di cose assicurate di cui al 2.2 a) gli immediati dintorni dello sportello automatico, di altri automatismi self service.
- 5 nel caso di casseforti 24 ore su 24 o casse automatiche per il versamento di contanti, nella misura in cui contrattualmente concordato tra Banca e cliente, il percorso diretto dai locali commerciali del cliente alla Banca.
- 6 in caso di distruzione, danneggiamento, furto, rapina e scippo di oggetti personali dei Clienti riposti all'interno di cassettiere site in prossimità delle porte di accesso del pubblico agli stabilimenti (immobile assicurato);

2.7 Ulteriori disposizioni

2.7.1 – omissis.

2.7.2 – omissis.

2.7.3 La Banca si impegna ad affidare ed Assimoco si impegna ad assumere tutte le coperture assicurative per ciascuna cassetta di sicurezza o collo chiuso, che dovessero essere richieste dai singoli cassettisti.

2.7.4 Le somme assicurate non potranno comunque superare i limiti massimi fissati nella scheda di polizza. Eventuali richieste di somme eccedenti i limiti suindicati saranno considerate nulle e prive di qualsiasi effetto.

2.7.5 la Banca è tenuta, quale condizione essenziale per l'efficacia della copertura, a predisporre per ciascun stabilimento delle registrazioni dalle quali risultino i seguenti elementi:

- i numeri delle singole cassette o dei colli per le quali vengono richieste somme da assicurare, nonché i relativi importi;
- la data di decorrenza e di scadenza per ciascuna copertura, che comunque non potrà essere posteriore a quella di polizza.

La Banca è tenuta a mettere a disposizione di Assimoco, in qualsiasi momento, tutte le registrazioni di cui sopra che gli potessero essere richieste, nonché a trasmettere ad Assimoco tali registrazioni allo scadere della rata annuale di polizza provvedendo alla regolazione del premio dovuto.

2.7.6 Il premio dovuto è determinato applicando alle somme assicurate per ciascuna cassetta o collo chiuso, il tasso lordo annuo, concordato tra la Compagnia e la Banca, rispettivamente per:

- cassette o colli chiusi custoditi in camere corazzate o di sicurezza;
- cassette custodite in altri mezzi.

Per ciascuna copertura è ammesso il frazionamento in ragione di 1/360 al giorno, con il minimo di 1/12mo .

La Banca è tenuta a versare il saldo ad Assimoco entro 30 giorni dalla presentazione del conto consuntivo.

LIMITI DI INDENNIZZO

Sono previsti dei limiti di indennizzo per sinistro diversificati tra:

- cassetta di sicurezza o collo chiuso contenuto in cassaforte;

- cassetta di sicurezza o collo chiuso contenuto in camera corazzata.

Una prima parte di somma assicurata è offerta direttamente e gratuitamente dalla Banca.

Per informazioni specifiche rivolgersi al personale della Banca.

FRANCHIGIE E SCOPERTI

In caso di sinistro la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione di uno scoperto, per ogni sinistro di ogni singola cassetta di sicurezza o collo chiuso, del 10% dell'importo liquidato a termini di polizza.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Omissis

Obblighi della Banca in caso di sinistro o successivi all'accadimento del sinistro

All'accadimento o alla scoperta di un sinistro la Banca è tenuta a comunicare l'evento dannoso ad Assimoco:

- a) specificando le circostanze dell'evento, ove possibile, e l'importo approssimativo del danno, nonché, in caso di sinistro dolo o presumibilmente tale, farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;
- b) produrre alla Società, entro il più breve tempo possibile, una distinta particolareggiata dei beni colpiti da sinistro con l'indicazione del rispettivo valore, nonché copia della denuncia fatta all'Autorità;
- c) conservare le tracce e gli indizi materiali del sinistro, dare la dimostrazione della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire. L'Assicurato può comunque disporre, salvo che ciò non sia di pregiudizio per la ricostruzione del danno, delle cose non colpite da sinistro;
- d) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere dalle Autorità in relazione al sinistro;
- e) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore nonché esperire - se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese sostenute a tale titolo - la procedura di ammortamento;
- f) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per ridurre i danni; per il recupero dei beni perduti; per la conservazione e la custodia di quelli rimasti anche se danneggiati.

Le spese fatte a questo scopo dall'Assicurato sono a carico di Assimoco nella proporzione esistente tra il danno indennizzabile a termini di polizza ed il danno totale, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che Assimoco provi che le spese sono state fatte inconsideratamente;

g) seguire le istruzioni di Assimoco per le iniziative da assumere anche in sede penale; in particolare dovrà, a richiesta di Assimoco, costituirsi parte civile nei vari gradi di giudizio. Resta convenuto che la Compagnia, prima di richiedere l'attuazione di una qualunque iniziativa, dovrà consultarsi con la Direzione dell'Assicurato stesso.

Qualsiasi denuncia di sinistro falsa o fraudolenta, sia per quanto riguarda l'ammontare del danno sia per ogni altra circostanza, comporterà la perdita del diritto all'indennizzo.

Conseguenze in caso di violazione di obblighi

- 1 Se la Banca dolosamente non adempie in tutto od in parte agli obblighi di cui al precedente punto 6 perde il diritto all'indennità.
- 2 Se la Banca omette colposamente di adempiere, in tutto od in parte, gli obblighi di cui sopra, Assimoco avrà il diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Assicurazione per conto terzi

La presente polizza è stipulata dalla Banca in nome proprio e nell'interesse di chi spetta, purché, in quest'ultimo caso, il titolare dell'interesse o suoi dipendenti od altre persone che agiscono, in qualsiasi forma, nel suo interesse o per suo conto non siano responsabili del sinistro.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dalla Banca e da Assimoco.

Spetta in particolare alla Banca compiere gli atti necessari per consentire l'accertamento e la liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati, sono vincolanti anche per il titolare dell'interesse Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso del titolare dell'interesse Assicurato.

Procedura per la valutazione del danno

La quantificazione dei danni avviene mediante accordo diretto fra le Parti, oppure, a richiesta di una di esse, deve effettuarsi mediante Periti nominati uno da Assimoco ed uno dalla Banca con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro od anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sono prese a maggioranza.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano su quella del terzo, tali nomine vengono demandate, ad iniziativa della Parte più diligente, al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

I Periti devono:

- a) indagare sulle cause, sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni o delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
- c) verificare se la Banca ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente punto 1.9;
- d) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno e delle spese, in conformità a quanto previsto dalla polizza.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui alla lettera d) sono obbligatori fra le Parti, le quali rinunciano sin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente alla indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se il Perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Beni recuperati

In caso di recupero di beni assicurati, la cui perdita sia stata indennizzata a termini della presente polizza, l'importo recuperato, al netto delle spese sostenute a tale fine, sarà ripartito come segue:

- a) in primo luogo per rimborsare alla Banca quella parte di danno che, eccedendo l'ammontare dell'indennizzo corrisposto da Assimoco, fosse rimasta a suo carico;
- b) in secondo luogo per ridurre il danno indennizzabile a termini di polizza oppure per rimborsare Assimoco per l'indennizzo dalla stessa corrisposto alla Banca.
- c) da ultimo per rimborsare alla Banca quella parte di danno che, per effetto della franchigia o di altre detrazioni previste dalla SEZIONE interessata, fosse rimasta a suo carico.

Pagamento dell'indennizzo

L'indennizzo viene pagato entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché siano trascorsi 30 giorni dalla data di denuncia del sinistro e non sia stata fatta opposizione.

Qualora il pagamento fosse impedito a norma di legge da un atto notificato ad Assimoco in qualunque momento, oppure dal fatto che la Banca non fosse in grado, per qualunque motivo, di dare validamente quietanza, a carico di Assimoco non decorreranno interessi a partire dalla data del fatto impeditivo.

Assimoco avrà facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, l'importo dell'indennizzo dovuto presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito a nome della Banca con la annotazione dei vincoli dei quali è gravato.

Delimitazione territoriale

L'assicurazione prestata con le varie SEZIONI della presente polizza è valida nei territori della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede la Direzione Generale della Banca.

Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente polizza valgono le norme di legge.

Assimoco S.p.A.